TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 37

T. U. 1923, art. 37, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sara' conservata negli archivi della Prefettura.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.

Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 1 agosto 1926 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	II — Delle liste elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-37-t-u-1923-art-37-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it